

REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2192/72⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2192/72 ai prezzi di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 14. 10. 1972, pag. 11.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati : A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % : I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri b) altri II. altri : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 4 % 2. superiore a 4 % b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 4 % 2. superiore a 4 % B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % III. superiore a 45 %	0110 0120 0130 0140 0150 0160 0200 0300 0400	13,65 11,65 11,65 14,87 10,65 13,87 35,22 74,51 115,16
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : A. senza aggiunta di zuccheri : I. Siero di latte II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati : a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % : 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % 2. altri b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 45 % 2. superiore a 45 %	0500 0620 0720 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720	5,48 31,55 63,91 65,91 81,39 25,55 57,91 59,91 75,39 15,47 20,88 74,51 115,16

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lat- tanti » ⁽¹⁾ , in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :		
	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	1810	29,00
	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	1910	33,00
	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	2010	36,00
	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	2110	38,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,2555 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 0,5791 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 0,7539 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,2555 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 0,5791 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 0,7539 ⁽¹⁰⁾
04.03	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	29,08
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2910	per kg 0,7451 ⁽¹⁰⁾
	2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3010	per kg 1,1516 ⁽¹⁰⁾
04.04	Burro :		
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	135,48
	B. altro	3210	165,29
04.04	Formaggi e latticini :		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :		
	a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :		
	1. uguale o superiore a 142,58 u.c. ed inferiore a 162,58 u.c.	3313	15,00
	2. uguale o superiore a 162,58 u.c.	3412	65,67 ⁽¹¹⁾

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 162,58 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg peso netto	3513	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg peso netto	3611	65,67 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 210,58 u.c. per 100 kg peso netto	3711	65,67 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	65,67
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	80,12 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	39,95
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	4111	30,00
	b) inferiore o uguale a 48 % per i ⁵ / ₆ del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il ¹ / ₆ restante	4211	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4311	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	61,47
	2. superiore a 48 %	4510	76,05
	b) superiore a 36 %	4610	156,05
	E. altri		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	a) inferiore o uguale a 47 %	4710	80,12

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	4810	58,04
	2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	4920	55,88 ⁽¹³⁾
	bb) superiore a 48 %	5020	55,88 ⁽¹⁴⁾
	3. Kashkaval ⁽²⁾	5030	55,88 ⁽¹⁵⁾
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra ⁽²⁾	5060	55,88 ⁽¹⁵⁾
	5. altri	5120	55,88
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	5210	41,91
	2. altri	5250	135,88
	II. non nominati :		
17.02	a) grattugiati od in polvere	5310	80,12
	b) altri	5410	135,88
	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
17.05	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :		
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁶⁾	5500	16,34
23.07	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	5600	16,34
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero- caseari ⁽⁸⁾ :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	5700	21,16
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	5800	27,04
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	25,47

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
23.07 (seguito)	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	21,36
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	27,04

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁶⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁶⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁷⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 6,00 u.c.
- c) 3,19 u.c.

⁽⁸⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 3,19 u.c.

⁽⁹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹²⁾ Il prelievo è limitato a 64,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁴⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.